

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il calcolo forfettario

È possibile optare per il calcolo forfettario dei redditi in relazione a una soltanto delle annualità oggetto di regolarizzazione?

D.F.

Risponde Stefano Loconte

La procedura di voluntary disclosure di cui alla legge 186/2014 consente al contribuente la possibilità di avvalersi, su apposita richiesta formulata nell'istanza di accesso alla procedura de qua, di una specifica forma di determinazione forfettaria dei soli redditi delle attività finanziarie detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.

Pertanto, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate 10/E del 13 marzo 2015, la predetta opzione non sarà applicabile alla procedura di voluntary disclosure nazionale.

Premesso ciò, in luogo della determinazione analitica dei redditi oggetto di regolarizzazione, nei casi in cui la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro, gli uffici finanziari potranno applicare un coefficiente di redditività nella misura del 5 per cento al valore della consistenza del totale delle attività finanziarie, puntualmente rilevato alla fine di ciascun anno; sui redditi così determinati, le imposte dovute saranno calcolate applicando l'aliquota fissa del 27 per cento.

Tuttavia, come chiarito dalla circolare 10/E del 13 marzo 2015, l'esercizio dell'opzione per il calcolo forfettario dei redditi sarà vincolante per tutti i periodi d'imposta oggetto di voluntary disclosure.

Secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nel documento di prassi, infatti, la norma, ha la finalità di semplificare la quantificazione della base imponibile e non già di permettere al contribuente di scegliere, anno per anno, il regime più conveniente.

L'evento imprevedibile

Qualora nelle more dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria il contribuente dovesse improvvisamente morire cosa accadrebbe?

P.L.

Risponde Stefano Loconte

Qualora un contribuente interessato ad aderire alla vo-

luntary disclosure dovesse decedere sono previsti dall'ordinamento tributario determinati effetti.

Innanzitutto, la regola generale di cui all'art. 65 del dpr n. 600 del 1973 prevede una proroga di sei mesi, in favore degli eredi, di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, tuttavia questa previsione va necessariamente coordinata con l'art. 5-quater, comma 5 in base alla quale tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione e quella di decadenza dei termini per l'accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscali intercorrono non meno di novanta giorni.

Pertanto, qualora il soggetto deceda dopo il 31 maggio 2015, i suoi successori potranno beneficiare della proroga del citato art. 65 entro un termine che comunque consenta la concreta realizzazione della procedura di disclosure, tenendo debitamente conto della proroga di cui al comma 5 dell'art. 65 del dpr n. 600/73. Quindi, in caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, l'istanza di accesso alla procedura dovrà necessariamente essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2015, che corrisponderà al termine per l'attività di controllo delle annualità in scadenza (l'Ufficio espletterà l'attività di controllo entro il 30 marzo 2016).

Tuttavia, se il decesso si verificasse successivamente alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente, la suddetta proroga semestrale opererebbe relativamente ai termini previsti per gli adempimenti successivi all'istanza, che sono necessari per il perfezionamento della procedura di disclosure (come il pagamento, anche in forma rateale).

Inoltre, la circolare 10/E del 2015 prevede 2 diversi effetti, a seconda che il decesso avvenga prima o dopo l'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Nel primo caso l'erede potrà accedere alla stessa, eventualmente beneficiando anche della proroga dei termini, se ne ricorrano i presupposti, presentando un'istanza in qualità di erede. Per il resto, stando a che se l'erede fosse egli stesso autore di violazioni sanabili con la voluntary disclosure potrà presentare autonomamente una distinta istanza di adesione con riguardo alla propria posizione nel suo complesso, eventualmente comprensiva della quota ereditaria.

Nel caso in cui il decesso avvenisse dopo la presentazione dell'istanza di adesione alla disclosure, sarà l'erede a decidere se concludere la procedura avviata o abbandonarla, presentando una nuova istanza in

qualità di erede, anche sulla base di nuove informazioni e documentazione rispetto a quella originariamente presentata dal de cuius.

L'unico effetto che troverà applicazione in entrambe le fattispecie sopra delineate sarà l'intrasmissibilità delle sanzioni dal de cuius all'avente causa, per effetto dell'art. 8 del dlgs n. 472 del 1997.

La posta elettronica

Come viene stabilito l'indirizzo di posta elettronica certificata cui trasmettere la documentazione di supporto e la relazione di accompagnamento?

L.N.

Risponde Stefano Loconte

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. prot. 13193/2015 ha stabilito che i contribuenti che intendono aderire alla procedura di voluntary disclosure dovranno presentare, entro il 30 settembre 2015, esclusivamente per via telematica, apposita richiesta di accesso alla procedura, utilizzando l'apposito modello approvato.

In proposito, occorre evidenziare che l'istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure si considererà presentata soltanto nel momento in cui sarà conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, inoltre, che la prova della presentazione sarà costituita dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, la quale attesterà l'avvenuta trasmissione mediante una ricevuta contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Fisconline.

Questa ricevuta sarà disponibile per via telematica, salvo cause di forza maggiore, entro i cinque giorni lavorativi successivi al corretto invio della richiesta ed avrà un'importanza fondamentale per il prosieguo della procedura di voluntary disclosure.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESTI SU: WWW.ITALIAOCCLE.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary